

Contributi - Attività ulteriori ed aggiuntive al contratto di trasporto - Configurabilità del contratto d'appalto - Sussiste - Solidarietà committente ex art. 29, D.Lgs. n. 276/03 – Applicabilità.

Contributi - Sanzioni civili - Solidarietà committente ex art. 29 D.Lgs. n. 276/03 - Sussiste prima del 10 febbraio 2012.

Corte di Appello di Torino - 1.10.2014 n. 844 - Pres. Rel. Pietrini - GLSE S.r.l. (Avv.ti Villani, Morsero) - INPS SCCI S.p.a. (Avv. Borla).

I contratti in cui l'opus dedotto dalle parti non consiste unicamente in una o più operazioni di trasporto ma anche in attività ulteriori ed aggiuntive esulanti dallo schema tipico del trasporto, ed in cui il risultato da conseguire non è solo l'esecuzione di singole prestazioni di trasporto bensì la predisposizione di un servizio complessivo, vanno considerati come contratti di appalto e non di trasporto. Pertanto, per le omissioni contributive, si applica la solidarietà di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

A decorrere dal 10.2.2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, conv. in L. n. 35/2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 è stata espressamente limitata ai soli contributi previdenziali (con esclusione quindi delle sanzioni civili).

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro la GLSE S.r.l. (d'ora in avanti GLSE) chiamava in causa l'INPS e la SCCI S.p.a., proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 368 2012 00074048 24 0000 (notificato il 18.6.2012), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 75.328,78 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti alla gestione Lavoratori Dipendenti per il periodo agosto 2005/settembre 2007 (oltre compensi di riscossione), sulla base di verbale ispettivo INPS n. 14084 dell'1.12.2008 (notificato alla GLSE il 27.1.2009). La somma veniva richiesta alla GLSE quale obbligata in solido con l'appaltatrice (dichiarata fallita il 16.3.2010) MC S.c.a.r.l. (d'ora in avanti MC) ex art. 29 D.Lgs. 276/2003. La GLSE deduceva:

- la violazione del contraddittorio in relazione alla fase di accertamento all'origine dell'avviso di addebito (peraltro notificato a GLSE solo per stralcio), dato che l'accertamento si era svolto non presso la GLSE bensì presso la MC, in assenza di qualsiasi rappresentante della GLSE;
- la nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza, in quanto lo stesso non consente di comprendere le esatte voci sulle quali si fonda il credito azionato;
- l'insussistenza della solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, sia perché uno dei due contratti stipulati tra MC e GLSE non è un contratto di appalto ma un contratto di servizi per trasporto e consegna sia perché l'accertamento è stato effettuato presso MC oltre un anno dopo la cessazione dei rapporti contrattuali con GLSE e per giunta in assenza di un rappresentante della GLSE; poiché GLSE non era l'unica committente di MC, laddove l'INPS non provi che i contributi il pagamento dei quali viene richiesto (anche) a GLSE si riferiscono a dipendenti MC per prestazioni rese proprio a favore di GLSE nell'ambito dei contratti di cui sopra, viene meno qualsiasi presunzione di solidarietà a carico di GLSE;
- la non debenza delle sanzioni civili, poste (dal D.L. 5/2012 convertito in legge 35/2012) a carico esclusivamente del diretto responsabile dell'inadempimento e, comunque, l'applicabilità

dell'art. 116 co. 15 L. 388/2000 (riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali).
GLSE inoltre eccepiva:

- la prescrizione quinquennale dei contributi asseritamente omessi e, comunque, l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 25 D.Lgs. 46/1999;
- il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, come modificato dal citato D.L. 5/2012. La GLSE, in definitiva, chiedeva:
 - dichiarare prescritto il credito e comunque inammissibile l'azione per intervenuta decadenza;
 - dichiarare nullo e, per l'effetto, revocare l'avviso di addebito n. 368 2012 00074048 24 0000, dichiarando che la società nulla deve all'INPS per i titoli dedotti in causa; - per la denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, subordinare l'esecuzione nei propri confronti all'infruttuosa esecuzione nei confronti della MC e gravare comunque la committente dei soli interessi al tasso legale.

Si costituiva l'INPS (anche per SCCI S.p.a.) chiedendo: - ritenersi inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza

- respingere il ricorso perché infondato, confermando l'avviso di addebito opposto e condannando l'opponente al pagamento delle somme di cui a tale avviso, oltre sanzioni e somme aggiuntive
- in subordine, confermare legittimità ed esecutorietà dell'avviso di addebito limitatamente alla diversa somma determinanda in corso di giudizio (oltre sanzioni e somme aggiuntive) e condannare l'opponente al pagamento della stessa in favore dell'Istituto.

Con sentenza del 21.10.2013 il Tribunale respingeva l'opposizione, condannando la GLSE al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00.

Osservava il Tribunale:

1. quanto all'eccezione di prescrizione, che la prescrizione quinquennale è stata interrotta dalla notifica a GLSE dello stralcio del verbale di accertamento in data 27.1.2009;
2. quanto all'eccezione di decadenza, che la stessa è infondata, stante il disposto dell'art. 38 co. 12 D.L. 78/2010;
3. quanto alla violazione del contraddittorio, che è del tutto normale che l'accertamento si sia svolto senza la partecipazione di GLSE, posto che detto accertamento riguardava l'obbligata principale MC; inoltre la notifica dello stralcio del verbale di accertamento a GLSE ha posto detta società nella condizione di difendersi in modo adeguato;
4. quanto alla nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza, che detto avviso contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 30 D.L. 78/2010 nonché il richiamo al verbale ispettivo, con la conseguenza che la causale del credito risulta perfettamente identificabile;
5. nel merito, che entrambi i contratti stipulati dal GLSE con MC - vuoi quello avente ad oggetto la gestione del magazzino GLSE di Chivasso vuoi quello avente ad oggetto prestazioni di trasporto - sono contratti di appalto perché anche il secondo è qualificato dalle parti come tale e perché, in ogni caso, non si è di fronte ad un semplice contratto di trasporto, stante la presenza di numerose prestazioni accessorie; i contributi dei quali si chiede il pagamento a GLSE, in via solidale, si riferiscono indubbiamente a lavoratori MC per lavoro prestato a favore di GLSE, avendo l'INPS in concreto accertato tramite il consulente del lavoro della MC (studio Ghigo) dove i lavoratori effettuavano le prestazioni lavorative;
6. quanto all'eccezione di preventiva escussione del patrimonio MC, che l'INPS ha già provveduto a depositare domanda di insinuazione nel passivo del fallimento della MC;
7. quanto alle sanzioni civili, che è applicabile il vecchio testo dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 (che consentiva di addebitare le sanzioni civili anche al committente), essendo l'obbligo contributivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 5/2012 (modificativo del citato art. 29).

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 23.12.2013, proponeva appello la GLSE, limitatamente ai punti sopra riportati *sub* 3, 4, 5, 7 nonché in relazione alla liquidazione delle spese

di lite, liquidazione ritenuta eccessiva; la GLSE chiedeva riformarsi la sentenza, dichiararsi la nullità ed infondatezza dell'avviso di addebito impugnato, revocarsi conseguentemente detto avviso e dichiarare che nulla l'appellante deve all'INPS per i titoli dedotti in causa.

Si costituiva l'INPS (anche per SCCI S.p.a.) chiedendo respingere l'appello e confermare l'impugnata sentenza. All'udienza dell'1.10.2014 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - La GLSE censura la sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la GLSE non è stata posta nelle condizioni di comprendere le ragioni del credito azionato e di predisporre una difesa adeguata, essendovi stata violazione del contraddittorio, poiché l'avviso di addebito impugnato trae origine da un verbale di accertamento effettuato (oltre un anno dopo la cessazione dei rapporti contrattuali tra MC e GLSE) non presso la GLSE ma presso la MC ed in assenza di un rappresentante GLSE; detto verbale, per giunta, è stato notificato alla GLSE solo per stralcio;

- l'avviso di addebito è nullo in quanto non permette di comprendere le esatte voci poste alla base del credito azionato, non essendovi specificato in base a quale titolo ed in relazione a quali lavoratori della MC la GLSE è tenuta a corrispondere le somme richieste e neppure a quali giornate o mensilità si riferisce l'omissione contributiva;

- il contratto di servizi per trasporto e consegna del 4.5.2005 (a differenza del parallelo contratto per la gestione del magazzino), rinnovato il 26.9.2006 e disdettato da MC il 31.7.2007 (docc. 5, 6, 7 GLSE) non è un contratto di appalto, ma un contratto di trasporto, regolato dall'art. 1678 CC e dunque lo stesso non soggiace alle regole di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003; inoltre neppure l'INPS aveva contestato che il contratto tra GLSE e MC (avente ad oggetto servizi di trasporto) fosse in realtà un contratto di appalto, essendosi limitato ad accertare che i dipendenti della MC erano lavoratori subordinati, con la conseguenza che il Tribunale non poteva (come invece ha fatto) dare una diversa qualificazione a detto contratto, sulla cui natura non vi era contrasto tra le parti;

- l'INPS non ha fornito la prova che le prestazioni dei dipendenti MC per i quali si invoca la responsabilità solidale di GLSE in ordine all'omesso versamento di contributi avessero lavorato soltanto per la GLSE (considerato il fatto che la MC aveva anche altri committenti); in particolare, in causa non è stato sentito come teste il consulente del lavoro della MC, tal G., che aveva fornito i dati all'INPS e non vi è prova che i contributi asseritamente omessi si riferissero proprio a prestazioni lavorative effettuate da dipendenti della MC nell'ambito dell'appalto in essere con GLSE;

- alla GLSE non possono essere richieste le sanzioni civili, posto che l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 non prevede (più) tale possibilità, stanti le favorevoli modifiche introdotte con D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012;

- le spese di lite del primo grado di giudizio sono state liquidate in misura eccessiva ed inoltre vi sarebbe stato spazio per una compensazione, a fronte dell'indeterminatezza del titolo e dell'assenza di una effettiva causale.

L'appello è totalmente infondato e deve essere respinto.

L'accertamento, conclusosi con verbale dell'1.12.2008, è stato effettuato presso la MC S.c.a.r.l. in liquidazione, società che svolgeva attività di facchinaggio, trasporto per conto terzi, consegna pacchi e plichi, gestione magazzini ecc. in diverse provincie e per diversi committenti (cfr. visura camerale della MC *sub* doc. 4 INPS e testimonianza di T.R., dipendente di GLSE, dalla quale emerge che MC aveva come committenti anche Bartolini e SDA); l'attività è stata sospesa il 31 maggio 2008 e l'accertamento attiene al periodo 1.8.2005/31 maggio 2008 (cfr. verbale di accertamento n. 14084 *sub* doc. 1 INPS con allegati e visura camerale sopra citata).

Col verbale si accertava una omissione contributiva da parte di MC per un totale di euro 659.056,00, oltre somme aggiuntive per euro 184.634,00 (cfr. ancora verbale citato ed allegati).

All'accertamento per la M.C (dichiarata poi fallita dal Tribunale di Torino in data 18.3.2010; cfr. visura camerale) partecipava il liquidatore C.M., al quale - in data 4.12.2008- veniva consegnato il verbale completo di allegati prospetti e conteggi.

Essendo l'accertamento presso la MC e volto ad accertare omissioni ed irregolarità a carico di detta S.c.a.r.l. non vi era alcun motivo perché allo stesso partecipassero altri soggetti.

Con raccomandata del 27.1.2009 il verbale di accertamento veniva correttamente notificato alla GLSE "a stralcio" (*rectius* per estratto), ossia con enucleazione della sola parte che, per effetto della solidarietà, attinge la GLSE, quale committente e dunque responsabile ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in ordine alle omissioni contributive riguardanti i lavoratori della MC, ovviamente ed espressamente solo nella misura in cui gli stessi risultavano aver operato nell'ambito dell'appalto presso GLSE. Con raccomandata del 13.1.2010 (doc. 2 INPS) l'INPS (con riferimento alla raccomandata del 27.1.2009) inviava alla GLSE (e per conoscenza alla MC) avviso di avvio di procedura, contenente informativa di costituzione d'ufficio di posizione assicurativa n. 8140671098 intestata a GLSE ai fini della procedura di recupero del credito derivante dall'obbligazione solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.

Nella missiva si legge: "Tale posizione è esclusivamente riferita al contratto di appalto di servizi di trasporto e consegna di documenti e materiale e gestione e logistica del magazzino in favore delle unità locali di Chivasso di proprietà di codesta Ditta stipulato tra la ditta: GLSE S.r.l. e la ditta MC S.c.a.r.l., lavorazioni per le quali è maturato il credito si trasmettono gli allegati prospetti di imputazione contabile del credito. Emergono, da essi, i seguenti crediti:

€ 52.924,00 a titolo di contribuzione per il periodo dall'1.8.2005 al 30.9.2007;

€ 10.773,00 a titolo di somme aggiuntive, applicate alla data del 13.2.2010.

.. Codesta Azienda è tenuta al versamento... entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si informa che, ove entro tale termine non sia perfezionata la regolarizzazione...la Sede competente provvederà all'iscrizione a ruolo, affidando...il recupero coattivo all'agente della riscossione. L'Azienda che legge per conoscenza, in qualità di debitore originario, potrà, invece, perfezionare il versamento sulla matricola ad essa intestata n. 8135814330, così sgravando, in tutto o in parte, l'obbligazione solidale."

Non avendo né la GLSE né la MC provveduto al pagamento, alla GLSE veniva notificato, in data 11.6.2012, avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010, al quale è stata fatta opposizione con la presente causa.

L'esame dell'avviso di addebito in questione (doc. 1 GLSE) consente di affermare che lo stesso contiene tutte le indicazioni previste dalla citata disposizione il cui testo (per la parte d'interesse) così recita:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto....

3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al co. 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che

provvederà al recupero nei termini fissati al co. 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.

...

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al co. 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.”.

In particolare detto avviso (di addebito) non è, come asserisce l'appellante, indeterminato ma, al contrario, consente al destinatario di comprendere appieno la causale del credito anche attraverso il legittimo richiamo al verbale dell'1.12.2008 in precedenza, come si è visto, notificato per estratto e tenuto altresì conto dello specifico e dettagliato contenuto dell'avviso di avvio procedura del 13.1.2010.

Non si può, poi, non rilevare come, già in seguito a tale avviso (di avvio procedura), la GLSE avesse posto in essere puntuale attività difensiva, con motivazioni attinenti proprio alle problematiche della natura del contratto (se di appalto o di trasporto), della conseguente operatività o meno della responsabilità solidale e della necessità della prova certa del fatto che i contributi che si assumevano omessi si riferissero a prestazioni lavorative di dipendenti di MC proprio a favore di GLSE nell'ambito degli appalti considerati (cfr. raccomandata GLSE 27.1.2010 *sub* doc. 2 INPS).

Per quanto attiene alla natura dei contratti intercorsi tra GLSE e MC, si rileva che tra le due società sono stati stipulati il 4.5.2005 (per il periodo 1.6.2005/31.5.2006) ed il 29.9.2006 (per il periodo 1.10.2006/30.9.2007) due contratti di appalto di servizi per la gestione logistica del magazzino GLSE di Chivasso (docc. 8 e 9 GLSE) nonché - nelle medesime date e per i medesimi periodi - due altri contratti denominati il primo (doc. 5 GLSE) “Contratto di appalto di servizi” ed il secondo (doc. 6 GLSE) “Contratto di appalto per servizi di trasporto di merci su strada”.

Trattasi, per quanto riguarda i contratti *sub* docc. 5 e 6 GLSE, di contratti di contenuto identico (aventi ad oggetto trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal committente presso i propri magazzini nonché ritiro presso i mittenti e trasporto presso i magazzini del committente delle cose che il committente avrà indicato) che le parti hanno espressamente qualificato come contratti di appalto e nei quali, in ogni caso, sono previste numerose prestazioni accessorie (cfr. art. 3, comma II, lettere da A ad I dei due contratti: collaborazione con gli addetti ai magazzini del committente, raggruppamento delle cose per zone di consegna, spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò o altri documenti inerenti il trasporto in base al controllo dei colli da consegnare, applicazione delle taschine porta documenti sui colli ritirati presso i clienti, carico sul furgone delle cose affidate per la consegna, scarico delle cose ritirate al momento del rientro serale in magazzino, spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò o altri documenti inerenti il trasporto in base al controllo delle cose scaricate, pesatura delle cose scaricate, attaccatura dei segnacoli sulle cose scaricate e sulle relative bolle) che non consentono di qualificarli come contratti di trasporto puri e semplici (cfr. parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti 13.1.2010 *sub* doc.2 INPS e *sub* doc. 4 GLSE e Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2012 dell'11.7.2012 *sub* doc. 12 GLSE), posto che l'*opus* dedotto dalle parti in contratto non consiste unicamente in una o più operazioni di trasporto ma anche in attività ulteriori ed aggiuntive esulanti dallo schema tipico del trasporto e posto che il risultato da conseguire pare essere non tanto

o non solo l'esecuzione di singole prestazioni di trasporto bensì la predisposizione di un servizio complessivo.

Erra, inoltre, l'appellante a ritenere che l'INPS non abbia mai rilevato che si era di fronte a contratti di appalto; infatti, la notifica alla GLSE dell'estratto del verbale di accertamento, dell'avviso di avvio della procedura e poi dell'avviso di addebito hanno come espresso presupposto proprio l'aver l'Istituto ritenuto l'ipotesi dell'appalto (con la conseguente solidale responsabilità del committente).

È certo poi che i contributi, il cui pagamento viene dall'INPS richiesto ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 anche alla committente GLSE, si riferiscono a dipendenti della MC unicamente nella misura in cui gli stessi hanno operato presso la GLSE nell'ambito dei contratti di appalto considerati, come risulta inequivocabilmente dalle testimonianze sotto riportate.

Il teste P.A. (funzionario di vigilanza INPS) ha dichiarato in primo grado: "Abbiamo stabilito dove effettuavano la prestazione lavorativa i lavoratori in base alle indicazioni che ci sono state fornite dal consulente del lavoro studio G... .l'accertamento riguardava anche altri committenti."

Il teste è stato nuovamente sentito in appello ed ha dichiarato: "Sono sicuro che i contributi oggetto di causa richiesti a GLSE quale obbligata in solido si riferiscono a prestazioni rese da dipendenti della M.C. esclusivamente nei confronti di GLSE. Affermo questo per averlo accertato sulla base di tabulati inviatici dal consulente del lavoro della M.C. G. nonché dal liquidatore C., sempre della MC, della quale era anche consulente tributario. Sulla base di questi tabulati abbiamo proceduto ad accertare varie solidarietà e tra queste anche quella della GLSE oggetto di causa.

L'accertamento originario era nei confronti della MC e dunque allo stesso non ha partecipato GLSE in quanto, essendo committente, in quel momento non aveva titolo per parteciparvi."

In appello è stato anche sentito G.B., il quale ha dichiarato: "Sono stato consulente del lavoro della MC da fine 2003 a fine 2007, forse gennaio 2008. Ricordo che l'INPS venne nel mio studio...ed io misi a disposizione quello che avevo. Dalla documentazione della cooperativa in mio possesso emergevano i cantieri e dunque le ditte presso le quali i dipendenti della MC venivano impiegati e normalmente tale documentazione rifletteva la realtà dei fatti. I lavoratori della MC erano sostanzialmente autisti. C'erano dei cantieri dove gli autisti della MC facevano anche i magazzinieri per la committente. La MC aveva sia dipendenti autisti sia dipendenti magazzinieri. Non so dire cosa in concreto facessero gli uni e gli altri."

Poiché, come si è visto, tutti i contratti stipulati tra MC e GLSE erano contratti di appalto, per le omissioni contributive relative ai dipendenti MC (fossero essi autisti e/o magazzinieri) impiegati nell'appalto scatta la solidarietà della committente GLSE ex art. 29 D.Lgs.276/2003 (del tutto irrilevanti perciò risultando le testimonianze di T.R., G.M., C.A.F. e BC).

Per quel che riguarda la problematica delle sanzioni civili, è pacifico che ad esse si estenda la responsabilità solidale della GLSE, dato che l'obbligo contributivo è sorto prima dell'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012, che ha modificato l'art. 29 D.Lgs.276/2003 nel senso di escludere l'obbligo delle sanzioni civili per il committente.

Sul punto si richiama la sentenza resa da questa Corte in causa RG n. 680/2013, alle cui motivazioni, assolutamente condivisibili, ci si richiama, di seguito riportandole nelle parti d'interesse.

"Con ricorso al Tribunale di Cuneo la N.S. s.n.c. proponeva opposizione ad avviso di addebito dell'importo di euro 21.919,53 notificatole nella sua qualità di committente e coobbligato solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per contributi dovuti dall'appaltatore A S.c.a.r.l. per i propri soci - lavoratori, nonché per somme aggiuntive su detti contributi; ...contestava di dovere le sanzioni civili...

Con sentenza del 9.4.2013 il Tribunale adito respingeva il ricorso....

Il Tribunale ha... affermato l'obbligo dell'opponente di pagare le sanzioni civili....

L'appellante rileva che il testo originario dell'art. 29, 2° comma, D.Lgs. 276/2003 si limitava a porre a carico del committente l'obbligo di corrispondere ai lavoratori, in solido con

l'appaltatore, "i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti", senza nulla disporre con riguardo alle sanzioni civili; che, proprio perché le sanzioni civili sono conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione relativa ai contributi previdenziali, non possono essere poste a carico del committente, al quale non è imputabile alcun inadempimento; che il principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore costituisce uno specifico meccanismo di garanzia a favore dei lavoratori occupati nell'appalto, non a favore dell'INPS; che il nuovo testo dell'art. 29, 2° comma, costituisce esplicitazione di una regola che già doveva trarsi dal vecchio testo della disposizione; che, infine, l'art. 29, 2° comma, è strutturato come eccezione alla regola generale per cui la retribuzione e i contributi costituiscono obbligazioni del datore di lavoro, sicché non è suscettibile di interpretazioni estensive.

L'appello è infondato.

In base ai principi generali (v. art. 1292 c.c.) la sussistenza di una obbligazione solidale comporta che più debitori sono obbligati tutti "per la medesima prestazione": ne deriva che l'obbligazione solidale posta a carico del committente dall'art. 29, 2° comma, D.Lgs. 276/2003 - nel suo testo originario, pacificamente applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame - aveva ad oggetto "la medesima prestazione" della obbligazione principale gravante sull'appaltatore.

Posto che l'obbligazione principale gravante sull'appaltatore A. comprendeva sia i contributi previdenziali sia - data la morosità - le sanzioni civili, l'obbligazione solidale a carico della N.S. non può che comprendere *de plano* tanto i contributi quanto le sanzioni civili, senza necessità che l'art. 29, 2° comma, prevedesse espressamente l'estensione della responsabilità anche alle sanzioni civili, senza necessità di alcuna interpretazione estensiva della norma, ed indipendentemente dal fatto che il mancato pagamento dei contributi non fosse direttamente imputabile alla società committente.

È solo a decorrere dal 10.2.2012, data di entrata in vigore del D.L. 5/2012, che la responsabilità solidale del committente ex art. 29, 2° comma, D.Lgs. 276/2003 è stata espressamente limitata - con norma evidentemente innovativa e, questa sì, eccezionale, in quanto derogatoria rispetto ai principi generali sulle obbligazioni solidali - ai soli "contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

Le spese di lite del primo grado di giudizio (nel corso del quale si è svolta anche attività istruttoria), sono state adeguatamente quantificate in euro 6.000,00 (a fronte di un valore di euro 75.328,78) e non si ravvisa alcun motivo che possa sorreggere una pronuncia compensativa.

Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve, inoltre, essere dichiarato che sussistono, quanto all'appellante, i presupposti per l'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 che stabilisce quanto segue:

"1- *quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co. 1 - *bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Omissis
